

- 2) Il Parlamento europeo è condannato alle spese del Consiglio dell'Unione europea relative alle cause C-132/14 e C-136/14.
- 3) La Commissione europea è condannata alle spese del Consiglio dell'Unione europea relative alle cause da C-133/14 a C-135/14.
- 4) Il Regno di Spagna, la Repubblica francese e la Repubblica portoghese sopportano le proprie spese.

(¹) GU C 175 del 10.6.2014.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 17 dicembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État — Francia) — Neptune Distribution SNC/Ministre de l'Économie et des Finances

(Causa C-157/14) (¹)

(Rinvio pregiudiziale — Regolamento (CE) n. 1924/2006 — Direttiva 2009/54/CE — Articoli 11, paragrafo 1, e 16 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea — Tutela del consumatore — Indicazioni nutrizionali e sulla salute — Acque minerali naturali — Contenuto di sodio o di sale — Calcolo — Cloruro di sodio (sale da tavola) o quantità complessiva di sodio — Libertà di espressione e d'informazione — Libertà d'impresa)

(2016/C 068/06)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d'État

Parti

Ricorrente: Neptune Distribution SNC

Convenuto: Ministre de l'Économie et des Finances

Dispositivo

- 1) L'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari, come modificato dal regolamento (CE) n. 107/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, in combinato disposto con l'allegato a tale regolamento, deve essere interpretato nel senso che esso vieta, per le acque minerali naturali e le altre acque, l'utilizzo dell'indicazione «a bassissimo contenuto di sodio/sale» e ogni altra indicazione che possa avere lo stesso significato per il consumatore.

L'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 2009/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali, in combinato disposto con l'allegato III a tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che esso osta a che le confezioni, le etichette o la pubblicità delle acque minerali naturali contengano indicazioni o menzioni volte a far credere al consumatore che le acque in questione abbiano un basso contenuto di sodio o di sale oppure che siano indicate per le diete povere di sodio qualora il contenuto complessivo di sodio, in tutte le sue forme chimiche presenti, sia uguale o superiore a mg/l 20.

- 2) Dall'esame della seconda questione non è emerso alcun elemento tale da incidere sulla validità dell'articolo 9, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2009/54, in combinato disposto con l'allegato III a quest'ultima, nonché con l'allegato al regolamento n. 1924/2006.

(¹) GU C 184 del 16.6.2014.